



# **COMUNE DI VAL LIONE**

**Provincia di Vicenza**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

**Approvato con deliberazione consiliare n° 38 di reg. del 11/09/2017**

**Modificato con deliberazione consiliare n° 11 di reg. del 29/04/2025**

Il Sindaco  
*Fipponi Maurizio*

Il Segretario Comunale  
Erika Grande

# INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....

Art. 2 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.....

Art. 3 – GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE.....

Art. 4 – TARIFFE.....

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....

Art. 6 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO.....

Art. 7 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE.....

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili come regolati dalle disposizioni del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione unione civile è attività istituzionale garantita.

## **ART. 2 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

1. L'attività della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è tenuta presso la "Casa Comunale", che, ai sensi del Codice Civile, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati pubblicamente nella Casa Comunale e nei luoghi autorizzati e precisamente:
  - nella sala giunta presso il Municipio di Grancona;
  - nella sala consiliare presso il Municipio di San Germano dei Berici.
  - Uffici di stato civile separati individuati con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 396/2000.
3. Le parti interessate sceglieranno il luogo della celebrazione fra i siti su indicati utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.
4. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dalla legge.

## **ART. 3 – GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE**

1. In via ordinaria, le celebrazioni oggetto del presente regolamento si terranno durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, previo accordo con il Responsabile del Servizio interessato.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi o in altri giorni feriali, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.
3. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese le domeniche e durante le seguenti festività:
  - 1 e 6 Gennaio
  - La domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo)
  - 25 Aprile
  - 1 Maggio
  - 2 Giugno
  - 15 Agosto
  - 8 Settembre (festa del Patrono)
  - 1 Novembre
  - 8, 25, 26 e 31 Dicembre
  - In occasione delle consultazioni elettorali
4. I nubendi e coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno rispettare l'orario concordato e per questo dovranno trovarsi presso il luogo di celebrazione almeno 10 minuti prima dell'inizio della cerimonia.

## **ART. 4 – TARIFFE**

1. Le tariffe dovute per la celebrazione del rito civile sono approvate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
  - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio.
  - il costo dei servizi offerti per la celebrazione (utilizzo sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala e piazza esterno del municipio).

3. La celebrazione del rito civile, è subordinata al versamento di idonea tariffa.
4. Per l'ipotesi di cui al precedente comma fra cittadini di cui almeno uno residente in questo Comune o iscritto all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) sono previste tariffe agevolate.
5. Il pagamento sarà effettuato presso la tesoreria comunale o tramite bollettino intestato al Comune di Val Liona con l'indicazione della causale *"prenotazione spazi e/o sala per matrimonio civile o per costituzione dell'unione civile"*.

#### **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione del servizio è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'ufficio competente almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa.
3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

#### **ART. 6 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare la sala comunali dove si terrà il rito fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi tempestivamente; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni arrecati alle strutture esistenti.
2. I partecipanti sono invitati a mantenere atteggiamenti decorosi e rispettosi della cerimonia e dei luoghi in cui si svolge la celebrazione.
3. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.
4. È assolutamente vietato gettare riso, confetti e quant'altro all'interno e all'esterno delle strutture comunali, in caso di violazioni i richiedenti saranno tenuti a versare la somma di € 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

#### **ART. 7 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.